

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14: "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021" – Oggetto assembleare n. 3869/2021

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

allegata al testo della legge regionale approvata dall'Aula in data 13 ottobre 2021

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Con il progetto di legge proposto, articolato in tre Capi, la Regione Emilia-Romagna intende attivare nel corso dei prossimi mesi del 2021 e nel 2022 un complesso di interventi urgenti finalizzati a sostenere le imprese agricole ed agroalimentari regionali, nonchè altre imprese, specie in alcuni settori che hanno risentito maggiormente delle incertezze collegate all'attuale situazione economica.

Al contempo, vi è la necessità di aggiornare alcune normative di settore, ed in particolare, la composizione del tavolo apistico regionale di cui alla legge regionale n. 2 del 2019 e la disciplina regionale in materia di produzione di sementi di piante allogame e non allogame di cui alla legge regionale n. 2 del 1998 per semplificare i procedimenti ed adeguarli all'assetto delle funzioni collegato al riordino territoriale di cui alla legge regionale n. 13 del 2015.

RELAZIONE DEGLI ARTICOLI

L'articolo 1 (Oggetto e finalità) definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo.

CAPO I INTERVENTI SETTORIALI

Il Capo I è articolato in cinque sezioni, la prima dedicata all'attuazione di interventi settoriali nel settore agricolo ed agroalimentare, mentre la seconda è dedicata ad interventi settoriali nel settore terziario e delle infrastrutture, la terza sezione prevede la concessione di contributi straordinari per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, la quarta sezione è dedicata al settore del turismo prevedendo misure per il sostegno alle manifestazioni storiche e della tradizione, infine la quinta sezione è dedicata all'ambiente prevedendo in particolare alcune misure per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato.

Sezione I Agricoltura

L'articolo 2 (Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole) introduce un intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole, da attuare in conformità al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il comma 1, infatti, autorizza la Regione a concedere contributi alle imprese agricole per l'acquisto di sistemi antifurto e antintrusione.

Il comma 2 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 3 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l'esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

L'articolo 3 (Intervento a favore delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore frutticolo) reca, invece, un intervento volto a sostenere il sistema organizzativo frutticolo regionale, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

In particolare, *al comma 1* è prevista la facoltà per la Regione di concedere contributi per la costituzione e l'avviamento di Associazioni di Organizzazioni di Produttori che perseguano l'obiettivo di concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti.

Il comma 2 precisa che tali contributi potranno essere concessi per un periodo di 36 mesi ed entro cinque anni dalla data del riconoscimento delle Associazioni.

Il comma 3 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 4 infine stabilisce che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 120.000,00 per l'esercizio 2021, di euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 e di euro 50.000,00 per l'esercizio 2023.

L'articolo 4 (Qualificazione e sostegno delle imprese agromeccaniche) prevede l'istituzione dell'albo regionale delle imprese agromeccaniche e un intervento contributivo a sostegno delle medesime imprese in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il comma 1 fornisce innanzitutto una definizione di impresa agromeccanica, mentre *il comma 2*, ne istituisce l'albo regionale, la cui disciplina è demandata ad una successiva deliberazione di Giunta regionale.

Il comma 3 autorizza la Regione a concedere contributi a dette imprese per l'acquisto di macchine ed attrezzature di precisione.

Il comma 4 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 5 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è disposto per l'esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

L'articolo 5 (*Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso*) introduce misure di intervento a sostegno della coltivazione del riso in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il comma 1 stabilisce in particolare che la Regione è autorizzata, per la campagna 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, con uso di sementi certificate.

I commi 2 e 3 demandano ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l'individuazione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare, nonché la definizione della tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo.

Il comma 4 prevede che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione.

Il comma 5 infine stabilisce che per far fronte agli oneri derivanti dal *comma 1* è disposto per l'esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

L'articolo 6 (Misure di sostegno a favore della produzione della "Pera dell'Emilia-Romagna" IGP) prevede misure di sostegno a favore della produzione della "Pera dell'Emilia-Romagna" IGP in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il comma 1 infatti autorizza la Regione, per l'annualità 2022, a concedere aiuti per compensare le spese sostenute dalle imprese agricole per l'accertamento del rispetto del disciplinare per la coltivazione della "Pera dell'Emilia-Romagna" IGP.

Il comma 2 affida alla Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 3 stabilisce che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione.

Il comma 4 infine prevede che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l'esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 600.000,00.

L'articolo 7 (*Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli*) reca interventi di promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, finalizzati al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli e alla valorizzazione delle produzioni agricole locali in conformità del regionale in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dal regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Il comma 1 stabilisce che la Regione sostiene la realizzazione di aree riservate alla vendita diretta di prodotti agricoli in spazi pubblici dedicati.

Il comma 2 in particolare, autorizza la Regione a concedere contributi ai Comuni per interventi di recupero di edifici e spazi aperti dismessi di proprietà pubblica ed interventi di acquisto e installazione di impianti, attrezzature e dotazioni legati all'attuazione dei mercati per la vendita diretta.

Il comma 3 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità e delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti.

Il comma 4 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è disposto per l'esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

L'articolo 8 (Intervento straordinario per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie) prevede, un intervento straordinario per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie, volto a contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua.

Il comma 1, nello specifico, stabilisce che la Regione, per gli anni 2021 e 2022, concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

Il comma 2 rinvia ad un apposito atto di Giunta regionale la definizione dei criteri, delle tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione delle somme.

Il comma 3 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 400.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 600.000,00 per l'esercizio 2022.

Sezione II Economia della Conoscenza ed Infrastrutture

Le diverse misure di contenimento della pandemia di COVID-19 adottate dagli Stati membri, come

il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, hanno avuto ed hanno tuttora un impatto immediato nel mercato, sia sul versante della domanda che dell'offerta di beni e servizi, penalizzando imprese che operano in diversi settori, tra i quali quello del trasporto aereo, quello degli eventi sportivi e del turismo, nonchè delle attività commerciali legati agli stessi. Gli articoli 9 e 10 sono volti, in particolare, a dare un sostegno alle imprese che si occupano:

- della gestione aeroportuale e della manutenzione degli aeromobili operanti nell'ambito aeroportuale di Forlì, a fronte delle difficoltà affrontate a causa delle riduzioni dei voli conseguenti all'introduzioni delle limitazioni dovute al contenimento della pandemia da COVID-19, verificatesi proprio in concomitanza alla previsione di riapertura dell'aeroporto di Forlì;
- della infrastrutturazione e gestione dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola a seguito delle difficoltà affrontate a causa della impossibilità di far partecipare il pubblico pagante alle manifestazioni che si sono svolte nell'impianto durante la pandemia da COVID-19 nell'anno in corso, in primis Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna Gran Premio dell'Emilia-Romagna.

Gli aiuti da concedere sono quindi finalizzati a compensare finanziariamente le conseguenze economiche avverse derivanti dai mancati ricavi e dalle spese aggiuntive causate dalla pandemia in particolari settori che maggiormente ne hanno subito gli effetti.

L'articolo 9 (Misure a sostegno dell'ambito aeroportuale di Forlì) istituisce e disciplina la misura. Il comma 1 autorizza la Regione a concedere contributi nell'ambito degli strumenti del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto adottato dalla Commissione Europea per sostenere l'economia nel contesto della Pandemia di COVID-19" e specificatamente nell'ambito delle misure di aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e dell'art. 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed individua i beneficiari che sono riconducibili alle imprese operanti nell'Aeroporto di Forlì.

Al comma 2 è definito il limite del 75% di contribuzione alle spese di investimento necessarie al rilancio delle attività delle imprese beneficiarie da queste sostenute nelle annualità 2021 e 2022. Il comma 3 prevede il limite massimo di concessione dei contributi corrispondenti a euro 3.000.000,00 di cui euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2021 ed euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2022. Al comma 4 è previsto il rinvio ad una deliberazione di Giunta regionale per la definizione dei criteri, dei i tempi e delle modalità operative di concessione del contributo.

L'articolo 10 (Misure a sostegno dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola) istituisce e disciplina una misura a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione nel 2021 del Gran Premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in considerazione della notevole attrattività che tale manifestazione sportiva presenta anche in ambito turistico, volano dell'economia regionale. Ad una attenta valutazione dello sforzo economico sopportato da Con.Ami Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale, con sede ad Imola, nell'organizzazione dell'evento, avvenuta in momento di forte incertezza come quello che ha caratterizzato il periodo pandemico da Covid-19 in cui si è svolta la manifestazione, la Regione è stata indotta a ritenere di dover concorrere nel finanziamento dei costi non coperti dai ricavi (a causa dell'assenza del pubblico previsto), sostenuti dal Consorzio nell'organizzazione del Gran Premio di Formula 1.

In particolare, *il comma 1* quantifica l'importo massimo complessivo nel limite di euro 2.000.000,00 che la Regione può concedere per il 2021 al beneficiario identificato in CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale, con sede ad Imola, a cui compete l'infrastrutturazione e la gestione dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Al comma 2 è previsto che i contributi di cui al comma 1 concorrono a coprire i costi sostenuti nel 2021 per l'organizzazione di Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna Gran

Premio dell'Emilia- Romagna, presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico.

Al comma 3 è previsto il rinvio ad una deliberazione di Giunta regionale per la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità operative di concessione del contributo in conformità e secondo i limiti stabiliti dall'articolo 55 del regolamento n. 651/2014 della Commissione dell'Unione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Trattasi nel caso di specie di misure a sostegno dell'economia che nel settore sportivo si sostanzia anche nella forma degli aiuti al funzionamento, aiuti che ai sensi del comma 12 del citato articolo 55 possono essere quantificati a posteriori, nella logica della copertura del deficit di finanziamento in relazione all'evento di cui trattasi.

L'articolo 11 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2002) prevede la modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 40/2002 che ha come obiettivo quello di consentire alla Regione di erogare contributi alle imprese del settore turismo che attivano finanziamenti destinati al miglioramento delle strutture ricettive, sia alberghiere, sia all'aria aperta, gestite in forma imprenditoriale. La modifica normativa introdotta è quindi volta ad ampliare la tipologia dei contributi concedibili nella quale vengono così ricompresi anche i contributi di investimento alle imprese per l'abbattimento dei costi sui finanziamenti anche a medio e lungo termine. L'articolo è da mettere in relazione con l'articolo 26 (Disposizioni finanziarie) che ne dispone la copertura finanziaria, prevedendo (come specificato in tabella in calce alla presente scheda) un onere a carico del bilancio per gli esercizi 2022 e 2023.

Sezione III

Contributi straordinari per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri

L'articolo 12 (Contributo straordinario alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì) dispone nel comma 1, a favore della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, lo stanziamento di un contributo straordinario nel limite massimo di 100.000,00 euro per l'anno 2021 al fine di contribuire alla realizzazione di eventi culturali, iniziative informative, letterarie ed educative dedicate allo studio e alla celebrazione della figura e del lascito di Dante Alighieri, in occasione del settimo centenario della sua morte, avvenuta il 13 settembre 1321.

Il comma 2 demanda alla Giunta regionale la determinazione, con un proprio atto, delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

L'articolo 13 (Contributo straordinario per la produzione cinematografica) prevede al comma 1 la concessione di un contributo per la realizzazione di un'opera cinematografica. Sempre al fine di sostenere iniziative di rilevante valore culturale realizzate in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, la Regione Emilia-Romagna intende sostenere la realizzazione del film "Dante" del regista Pupi Avati, tra i più importanti ed acclamati maestri del cinema italiano. Il film, coprodotto dalla società Duea Film S.p.A. e da RAI Cinema S.p.A., rappresenta un'occasione straordinaria per onorare e celebrare la figura di Dante Alighieri attraverso l'arte cinematografica del grande regista bolognese. Il progetto produttivo, cui Pupi Avati ha lavorato lungamente, intende far conoscere il Poeta, il tempo e il territorio in cui visse l'esilio, attraverso il cinema, con un linguaggio in grado di dare una lettura non scontata e al di fuori dei consueti canali accademici e scolastici. Il comma 2 prevede che la Giunta regionale definisca le modalità di concessione ed erogazione del contributo a favore della società Produzione Duea Film S.p.A., nel limite massimo di 120.000,00 euro, per l'esercizio 2021.

Sezione IV Turismo

L'articolo 14 (Sostegno alle manifestazioni storiche e della tradizione), riconoscendo il valore storico-culturale e sociale delle manifestazioni storiche e degli eventi della tradizione della nostra Regione, nonché il loro ruolo di promozione del territorio e di volano per lo sviluppo dell'economia turistica oltrechè come importanti momenti aggregativi, intende rafforzare il sostegno a dette manifestazioni, che hanno peraltro fortemente risentito delle limitazioni imposte nel periodo emergenziale.

Il comma 1 individua gli obiettivi e le finalità dell'articolo.

Il comma 2 prevede che la Regione sostenga la manifestazione del "Carnevale di Cento" del 2021, in considerazione della notorietà ed attrattività nazionale ormai acquisita negli anni da tale manifestazione, concedendo al Comune di Cento un contributo straordinario di 150.000,00 euro. A tal fine, demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

Il comma 3 prevede che la Regione integri le risorse previste per il 2021 per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna), finalizzati al sostegno delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna inserite nel calendario previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, incrementando di 100.000,00 euro il limite di spesa complessivo per i contributi di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 13 settembre 2021.

Detto bando prevede, in attuazione rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2017, le seguenti linee di finanziamento:

- 1) contributi finalizzati al sostegno dell'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel Calendario delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna organizzate dagli Enti locali o dalle associazioni iscritte all'elenco delle associazioni di rievocazione storica, al fine di finanziare progetti di valorizzazione delle manifestazioni storiche realizzati per accrescerne la valenza culturale e sociale, per sostenerne il ruolo di promozione del territorio e di volano per lo sviluppo dell'economia turistica, per incentivarne la funzione di momento aggregativo, in ambito sociale ed educativo, in particolare per coinvolgere le giovani generazioni;
- 2) contributi finalizzati al sostegno di progetti di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica, che siano presentati dalle associazioni iscritte nell'elenco delle Associazioni di rievocazione storica, come definite all'art. 2 comma 1 della medesima legge.

Sezione V Ambiente

L'articolo 15 (Disposizioni sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili), al fine di dare attuazione agli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione del sistema energetico regionale e di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, precisa che le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio nonché le aree afferenti alle infrastrutture del servizio idrico integrato sono da considerarsi idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 16 (Disposizioni per il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato) reca disposizioni di coordinamento rispetto alle tempistiche del PNRR in materia di servizio idrico integrato senza comportare impatti sul bilancio della Regione. In particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede specifiche risorse per "garantire la

sicurezza dell'approvvigionamento e la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche lungo l'intero ciclo" declinate all'interno della "Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4 - Tutela del territorio e delle risorsa idrica". Le risorse destinate alla gestione delle risorse idriche sono destinate a investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza della fornitura dell'acqua, a investimenti volti a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione idrica, a investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche (comprese digitalizzazione e tecnologia innovazione logica delle reti di distribuzione) e ad investimenti nella rete fognaria e nel trattamento delle acque reflue.

Con l'articolo in oggetto, consapevoli dell'importanza che ha per il sistema Paese la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, si allineano le scadenze degli affidamenti legittimi del servizio idrico integrato alla data del 31/12/2027 al fine di consentire agli affidatari di portare a termine le opere. Difatti un cambio di gestione, nel breve tempo previsto per la realizzazione degli interventi, potrebbe mettere a rischio il rispetto della tempistica di realizzazione degli stessi con perdita di ingenti risorse. Alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi l'Autorità di ambito potrà procedere con i nuovi affidamenti ed i gestori preparare la documentazione per la partecipazione alle procedure stesse. La disposizione non trova applicazione con riferimento alle gestioni per le quali la scadenza sia successiva alla data sopra richiamata nonché per quei bacini per i quali la procedura di evidenza pubblica sia già stata avviata alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II MODIFICHE a LEGGI REGIONALI

Il Capo II reca una serie di modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18), alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 2 (Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 30), alla legge regionale n. 9 del 2021 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione della Regione E.R. 2021-2023) ed alla legge regionale n. 11 del 2021 (Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari).

In particolare, **l'articolo 17** modifica l'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2019. Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2019, modificando la composizione del tavolo apistico regionale mentre *al comma 2* vengono soppressi 2 incisi riferiti al comma 3 del medesimo articolo relativamente "all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e ai Servizi veterinari delle Aziende USL" che sono assorbiti nel comma 1.

L'articolo 18 apporta alcune modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 1998 volte a rendere più celeri i procedimenti relativi all'approvazione dei programmi di coltivazione dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori, in considerazione anche dell'utilizzo di un apposito programma informatico che consente la georeferenziazione delle particelle. Viene infatti introdotta la facoltà di presentare un programma di variazione e vengono ridotte le ipotesi di acquisizione del parere del Comitato tecnico-scientifico sulla produzione di sementi di piante allogame e non allogame.

L'articolo 19 *modifica l'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1998* per ampliare le funzioni del dirigente regionale rispetto alle modifiche di cui all'articolo 2 e per rendere maggiormente incisivo l'intervento preventivo della Giunta regionale in materia di danni alla produzione sementiera locale di cui al comma 3.

L'articolo 20 interviene sull'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 1998, adeguando la composizione del Comitato tecnico-scientifico alle modifiche istituzionali che hanno coinvolto gli organi di controllo nazionali e al mutato assetto delle funzioni in materia di agricoltura disposto con la legge regionale n. 13 del 2015.

Gli articoli 21 e 22, modificando gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 2 del 1998, superano l'originaria ripartizione delle funzioni di vigilanza e controllo tra Regione, Province e Comunità montane conferendo tali funzioni alla Regione, al fine di adeguare l'esercizio delle stesse al nuovo assetto di cui alla citata legge regionale n. 13 del 2015.

L'articolo 23 apporta alcune modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1998, relativo alle sanzioni amministrative, rendendolo coerente con le innovazioni apportate all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 2 del 1998. Al primo comma dell'articolo 7, viene aggiornata la sanzione amministrativa pecuniaria tramite conversione dei relativi importi da lire in euro e viene ridotto da 30 a 15 giorni il termine entro il quale è possibile presentare il programma di coltivazione o di variazione. Anche il comma 2 viene riformulato con lo scopo di adeguarlo alle modifiche di cui all'articolo 2 in ordine alla presentazione delle intenzioni, del programma di coltivazione e/o di variazione.

L'articolo 24 apporta alcune modifiche agli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale n. 9 del 2021 (legge di assestamento) che si rendono necessarie per aggiornare la riduzione del disavanzo da debito autorizzato e non contratto; quest'ultima, infatti, a seguito di un errore materiale, era stata calcolata prendendo come riferimento l'importo quantificato in sede di rendiconto invece che quello quantificato in via presuntiva con il bilancio 2021-2023.

Vengono conseguentemente sostituiti l'importo dell'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese quanto alla previsione di competenza, l'importo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023) e una parte degli allegati all'assestamento e prima variazione di bilancio. Con la disposizione in esame si corregge pertanto un mero errore materiale, senza che la correzione comporti nuovi o maggiori oneri per la Regione

L'articolo 25 modifica all'articolo 2 della legge regionale n.11 del 2021 (Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari). In particolare la disposizione, inserendo un nuovo comma nell'articolo 2, amplia il novero dei beneficiari dei contributi ivi previsti, includendovi anche l' Istituzione, costituita ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), quale " organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio dei servizi sociali , dotato di autonomia gestionale".

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Il Capo III contiene le disposizioni finali del progetto di legge.

L'articolo 26 (Norma finanziaria) fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente progetto di legge e all'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

L'articolo 27 (Entrata in vigore) dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

L'onere previsto a carico del Bilancio di previsione 2021-2023 è quantificato, come limite massimo di spesa, per l'esercizio finanziario 2021 in € 3.990.000,00, per l'esercizio finanziario 2022 in € 8.300.000,00 e per l'esercizio finanziario 2023 in € 750.000,00.

COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI

L'articolo 26 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito dei fondi speciali, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2021-2023, nonché – con riferimento all'art. 10 per l'esercizio finanziario 2021 – attraverso la riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2021 per euro 300.000,00 e dall'articolo 3 della medesima legge regionale n.2 del 2021 per euro 427.000,00

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE

ONERI PREVISTI	2021	2022	2023
Nuove spese correnti	520.000,00	2.300.000,00	50.000,00
(artt. 3 e 8 per il 2021, artt. 3, 5, 6 e 8			
per esercizio 2022 e art. 3 per esercizio			
2023)			
Nuove spese d'investimento	0,00	3.000.000,00	0,00
(artt. 2, 4 e 7)			
Nuove spese di investimento (art. 9)	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Nuove spese correnti (art. 10)	2.000.000,00	0,00	0,00
Nuove spese di investimento (art. 11)	0,00	1.000.000,00	700.000,00
Nuove spese correnti (artt. 12 e 13)	220.000,00	0,00	0,00
Nuove spese correnti (art. 14)	250.000,00		
Minori entrate			
(art./artt.)			
Totale oneri da coprire	3.990.000,00	8.300.000,00	750.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei	3.263.000,00	8.300.000,00	750.000,00
fondi speciali			
Riduzioni di precedenti autorizzazioni	727.000,00		
di spesa			
Nuove o maggiori entrate			
(art./artt.)			
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	3.990.000,00	8.300.000,00	750.000,00